




## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI




0023956-12/12/2017-SC\_LOM-T87-P

Milano, 12 dicembre 2017

Spett.le  
Sindaco  
del Comune di Guidizzolo (MN)

Organo di Revisione  
del Comune di Guidizzolo (MN)



**Oggetto: Trasmissione deliberazione n. Lombardia/345 /2017/PRSE - Rendiconto 2015.**

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione Regionale di Controllo.

Distinti saluti

Il Funzionario  
(Dott.ssa Monica Crivellari)

*Monica Crivellari*



Lombardia/345 /2017/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	I Referendario
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario (relatore)
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario


**nella Camera di consiglio del 21 novembre 2017**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;



visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e).

Udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

#### FATTO

1.- In seguito all'esame dei questionari redatti, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di Guidizzolo (Rendiconto per l'esercizio 2015), il Magistrato Istruttore avviava un'indagine sulla gestione dell'ente locale. In particolare, nell'ambito dell'istruttoria svolta in riferimento al questionario relativo al rendiconto 2015 (prot. 13683 del 21 settembre 2017), chiedeva, con riferimento ai dati riportati nel questionario, di fornire ulteriori delucidazioni, fra l'altro, in merito alle ragioni del ricorso all'anticipazione di tesoreria anche nell'anno 2015, nonché i dati relativi alla complessiva situazione di cassa dell'ente.

In particolare, dal questionario (tabella 1.2.5.1 - utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio) emerge che l'importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L. è stata, nel triennio 2013/2015, pari rispettivamente ad € 1.154.202,86 (2013); € 1.151.018,35 (2014) ed € 1.112.386,22 (2015); che l'anticipazione è stata utilizzata per 212 giorni nel 2013, 251 giorni nel 2014 e 359 giorni nel 2015; che l'importo dell'anticipazione non restituita al 31 dicembre dell'anno è stato pari ad € 335.457,04 nel 2013; ad € 372.028,34 nel 2014 e ad € 162.847,91 nel 2015; che ciò ha complessivamente determinato la maturazione, a titolo di interessi passivi, di somme pari ad € 10.070,13 nel 2013; € 22.305,14 nel 2014 ed € 23.150,67 nel 2015.

Nell'ambito dell'istruttoria il Comune, con nota del 7 ottobre 2017 (prot. C.C. n. 15233 del 10 ottobre 2017), ha "confermato" che il volume delle anticipazioni di tesoreria utilizzate nell'anno 2015 è stato pari ad € 3.049.620,51, come indicato nella tabella 1.2.4.1. - flussi di cassa - del

questionario al rendiconto 2015; l'ente ha poi confermato di non aver chiuso l'anticipazione al 31 dicembre 2015 e che tale anticipazione è stata ripianata nel 2016 tramite l'emissione di un mandato in conto residui 2015; ha in ultimo dato atto della sussistenza di problemi di cassa "da diversi anni". Secondo la responsabile del settore economico-finanziario, tale situazione è stata determinata dalla lenta riscossione dei tributi e delle sanzioni, circostanza che ha inciso negativamente sulla liquidità dell'ente.

2.- A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione inviata, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'effettuazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita Camera di consiglio per l'esame collegiale delle predette questioni.

3.- Il Presidente fissava la Camera di consiglio del 21 novembre 2017 per l'esame della situazione del Comune (ord. n. 160/2017).

#### **DIRITTO**

1.- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite dei questionari e delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati (v. *ex multis* questa Sezione, deliberazione n. 194/2014/PRSE).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica: a) del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno; b) dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione; c) della sostenibilità dell'indebitamento; d) dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva futura, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-*bis*, comma 3, del T.U.E.L., qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità

costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3 del T.U.E.L., siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Al riguardo, si deve rilevare che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità espressamente trattati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2.- *In primis*, la Sezione prende atto di quanto comunicato dall'ente nel corso dell'istruttoria.

Ciò posto, l'esame dei questionari redatti ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore dei conti del Comune di Guidizzolo, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2015, alla luce dell'attività istruttoria svolta come ricostruita in punto di fatto, consente a questa Sezione di accertare l'eventuale sussistenza "di squilibri economico-finanziari" ovvero la violazione di norme finalizzate a garantire "la regolarità della gestione finanziaria" in riferimento al

predetto Comune. Dall'esame svolto risulta, in particolare, quanto segue.

2.1.- Quanto al ricorso alle anticipazioni di tesoreria, dal rendiconto 2015 (tabella 1.2.5.1 - utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio) emerge che l'ente ha fatto ricorso all'istituto rispettivamente per € 1.154.202,86 (2013); € 1.151.018,35 (2014) ed € 1.112.386,22 (2015); che l'anticipazione è stata utilizzata per 212 giorni nel 2013, 251 giorni nel 2014 e 359 giorni nel 2015, dunque con aumento nell'ultimo anno; che l'importo dell'anticipazione non restituita al 31 dicembre dell'anno è stato pari ad € 335.457,04 nel 2013; ad € 372.028,34 nel 2014 e ad € 162.847,91 nel 2015; che ciò ha complessivamente determinato la maturazione, a titolo di interessi passivi, di somme pari ad € 10.070,13 nel 2013; € 22.305,14 nel 2014 ed € 23.150,67 nel 2015.

Preso atto di quanto comunicato nel corso dell'istruttoria dall'ente (il quale ha "confermato" che il volume delle anticipazioni di tesoreria utilizzate nell'anno 2015 è stato pari ad € 3.049.620,51, come indicato nella tabella 1.2.4.1. - flussi di cassa - del questionario al rendiconto 2015), si deve in questa sede ribadire, come già affermato da questa Sezione, fra le molte, con la delibera n. 270/2013, che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, cui l'ente ricorre per far fronte a momentanei problemi di liquidità e può essere ottenuta previa richiesta corredata da una delibera di Giunta. Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata. Al riguardo, si segnala che, ai sensi dell'art. 195 T.U.E.L., il Comune può ricorrere all'utilizzo di alcune entrate vincolate prima di utilizzare le anticipazioni di tesoreria.

Nel corso delle interlocuzioni istruttorie, l'ente ha confermato la sussistenza di problemi di cassa "da diversi anni", determinati, secondo la responsabile del settore economico-finanziario, "dalla lenta riscossione dei tributi e delle sanzioni, circostanza che ha inciso negativamente sulla liquidità dell'ente". Invero, tale circostanza è confermata dai dati, comunicati a questa Sezione, relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, i cui accertamenti, nel triennio 2013-2015, sono stati rispettivamente pari ad € 500.563,21, € 600.000,00 ed € 649.997,22, a fronte di riscossioni per € 216.806,98, 176.380,24 ed € 292.899,34, ed all'efficienza dell'attività di contrasto

all'evasione tributaria per i tributi/corrispettivi di spettanza, attività che ha prodotto nel 2015 accertamenti per complessivi € 142.847,00 e riscossioni per soli € 24.433,00. La Sezione invita comunque l'ente ad intervenire sul punto.

Lo specifico ammontare dell'anticipazione di tesoreria fruibile dall'ente locale ex art. 222 T.U.E.L. va commisurato, in modo costante, al saldo sussistente fra anticipazioni e restituzioni *medio tempore* intervenute nell'anno (v. Sezioni Autonomie, deliberazione n. SEZAUT/23/2014/QMIG).

Nel caso in esame, peraltro, l'anticipazione di tesoreria non è stata totalmente restituita al 31 dicembre 2015; il ricorso all'istituto ha altresì determinato la maturazione, a titolo di interessi passivi, della somma di € 23.150,67 nel 2015 (l'ente aveva corrisposto al medesimo titolo le somme di € 10.070,13 nel 2013 e di € 22.305,14 nel 2014).

La situazione deve essere di conseguenza evidenziata e segnalata all'attenzione del Consiglio comunale poiché il ricorso a tale forma d'indebitamento, soprattutto se reiterato nel tempo, oltre a produrre, come indicato, un aggravio finanziario per l'ente, può finanche costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria e potrebbe mascherare forme di finanziamento a medio/lungo termine.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

**ACCERTA**

lo squilibrio di cassa nell'anno 2015, come indicato in motivazione;

**INVITA**

l'Amministrazione comunale di Guidizzolo (MN) ad intraprendere adeguate azioni per superare le criticità rilevate – a tal fine anche operando sia sul lato dell'entrata, con riferimento all'efficacia della riscossione dei tributi e delle sanzioni, come evidenziato in parte motiva, sia sul lato della spesa – in modo tale da ricostituire, *pro futuro*, un congruo fondo cassa;

**DISPONE**

a) la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di

Guidizzolo (MN);

b) che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;

c) la trasmissione della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune di Guidizzolo (MN);

d) che la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2017.

Il Relatore

(Dott. Cristian Pettinari)

Il Presidente

(Dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

-5 DIC 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)